

Collana Ravenna Capitale

Comitato scientifico

Manuel Jesús García Garrido (UNED Madrid) †
Francesco Amarelli (Università di Napoli Federico II)
Jean Michel Carrié (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris)
Federico Fernández de Buján (UNED Madrid)
Salvatore Puliatti (Università di Parma)

La presente pubblicazione è stata curata da Gisella Bassanelli Sommariva e
Andrea Triscioglio.

I contributi pubblicati all'interno del volume sono stati sottoposti
a doppio referaggio anonimo.



RAVENNA CAPITALE

CURIE E CURIALI IN OCCIDENTE
TRA IV E VIII SECOLO

COLLANA RAVENNA CAPITALE


MAGGIOLI
EDITORE

© Copyright 2021 by Maggioli S.p.A.
Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.
Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2015

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8
Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622595
www.maggiolieditore.it
e-mail: clienti.editore@maggioli.it

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione
e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

Finito di stampare nel mese di novembre 2021
nello stabilimento Maggioli S.p.A.
Santarcangelo di Romagna (RN)

Indice

Presentazione di <i>Gisella Bassanelli Sommariva, Andrea Trisciunglio</i>	pag. vii
Per una rilettura della storia dei <i>principales</i> in Gallia (V e inizi VI secolo). A margine di C.Th. 12.1.171 (412) di <i>Lucietta Di Paola</i>	» 1
Tra curiali e compilatori. Alcune considerazioni sulla sistematica teodosiana e sulle «leges in eodem titulo divisae» in C.Th. 12.1 (<i>De decurionibus</i>) di <i>Giorgia Maragno</i>	» 45
Problemi del lessico costantiniano in tema di <i>munera</i> cittadini di <i>Maurilio Felici</i>	» 77
Sulle tracce di organi assembleari e dei relativi componenti nel Piemonte della media e tarda età imperiale di <i>Saverio Masuelli</i>	» 111
<i>Maternum genus</i> e vincoli curiali nella legislazione di Onorio di <i>Giuseppina Maria Oliviero Niglio</i>	» 129
<i>Obnoxietas</i> curiale e condizione giuridica dei <i>fili familias</i> in età tardoantica di <i>Monica De Simone</i>	» 145
... <i>patrias deserentes</i>: la fuga dei curiali in una Novella di Maioriano di <i>Francesca Galgano</i>	» 163
Riflessioni sul rapporto Stato-città nella legislazione tardoantica di <i>Jean-Michel Carrié</i>	» 179

Per la storia del decurionato cittadino tra IV e VIII secolo, fra potere imperiale e strutture di dipendenza. Relazione di sintesi	
di <i>Salvo Randazzo</i>	» 185
D. 50.13.1.8: la tutela giudiziaria delle retribuzioni dei <i>comites</i>	
di <i>Francesco Arcaria</i>	» 199
I curiali e l'accusa di falso: a proposito di C.Th. 9.19.1	
di <i>Paola Ombretta Cuneo</i>	» 219
Centralizzazione o autonomia: poteri di controllo e forme del loro esercizio in età tardoimperiale	
di <i>Salvatore Puliatti</i>	» 235

D. 50.13.1.8: la tutela giudiziaria delle retribuzioni dei *comites*

Francesco Arcaria
(Università degli Studi di Catania)

1. Come è noto, a partire da Costantino il termine ‘*comes*’ assume un significato talmente vasto da ricomprendere funzionari non solo dell’amministrazione centrale dell’impero, ma anche di quella periferica, ed in questa sede preme sottolineare due particolari aspetti di tale carica: il rapporto conflittuale esistente tra i *comites* ed i *curiales* e la circostanza che i *curiales* potessero ottenere la dignità onoraria di *comites*.

Il primo è stato recentemente bene messo in luce dalla Di Cintio¹, la quale, tra l’altro, ha convincentemente dimostrato² che la disposizione – contenuta in C.Th. 1.21.1 di Teodosio, Arcadio ed Onorio del 393 d.C. – vietante ai *comites* (ed ai *magistri utriusque militiae*) una competenza nei processi civili si riconnettesse ad una questione più ampia, appunto quella del contrastato rapporto tra *comites* e *curiales*.

Il secondo è stato messo in risalto, ancor più recentemente, dalla Maragno³, che ha esaminato una costituzione del 395 d.C., C.Th. 12.1.150 (= C. 10.32.47), con la quale Arcadio ed Onorio ordinarono ai *curiales*, che avessero ottenuto la dignità onoraria di *comites*, di mostrare rispetto verso coloro alla cui direzione era stati affidati e di non violare i comandi dei *iudices* (governatori provinciali), disponendo che, ove tali *curiales* avessero perseverato nel loro comportamento, sarebbero stati obbligati a pagare una multa di 5 libbre d’oro e spogliati dell’onore che avevano tradito.

Tuttavia, a me sembra che il complesso e complicato rapporto tra *curiales* e *comites* possa trovare una spiegazione non solo alla luce del fatto (ampiamente documentato nelle fonti) che la categoria dei *comites* fosse superiore a quella dei *curiales* e, inoltre, dell’or ora evidenziata possibilità che i *curiales* acquisissero la dignità onoraria di *comites*, ma anche della profonda diversità delle condizioni economiche degli uni e degli altri.

¹ Nuove ricerche sulla «*Interpretatio Wisigothorum*» al «*Codex Theodosianus*». Libri I-II, Milano, 2018, 77.

² Nuove ricerche sulla «*Interpretatio Wisigothorum*» cit., 63 s. e nt. 157 (ivi letteratura citata).

³ ‘*Punire e sorvegliare*’. *Sanzioni in oro imperatori burocrazia*, Napoli, 2020, 304 s.

Infatti, per ciò che riguarda i *curiales*, anche a prescindere dalla constatazione di «esempi di ricchi decurioni, come quelli di Antiochia, i quali davano pubblici giuochi, acquistavano cavalli di razza e bestie feroci, ed altri di povera gente, che non si sollevava nemmeno al di sopra dei più umili strati»⁴, è risaputo quanto fosse gravoso il loro *officium*, che li esponeva a rispondere degli obblighi fiscali della collettività alla quale appartenevano ed anche a numerosi *munera* cittadini e che li sottoponeva a limitazioni di vario tipo.

Invece, i *comites*, sia quelli di rango più elevato (come, ad es. i *comites sacrarum largitionum, rerum privatarum, vestis sacrae, stabuli e domesticorum*) e sia quelli di grado più basso (come, ad es., il *comes provinciae* ed il *comes civitatis*), ricevevano, al pari di tutti gli altri funzionari imperiali, una regolare retribuzione per il loro servizio, «né ci è dato supporre che i livelli siano stati abbassati da Giustiniano, anzi risulta il contrario dalle fonti e perciò dobbiamo escludere almeno per il tempo immediatamente precedente che vi fossero retribuzioni più elevate»⁵.

Tuttavia, le notizie che abbiamo in ordine alle retribuzioni dei *comites* (ed, in generale, degli altri funzionari) rimontano all'età del Principato⁶ e, come si è appena detto, all'età giustiniana⁷, mentre sono del tutto assenti testimonianze relative al periodo intermedio⁸.

Ed è proprio da questo dato statistico che prende le mosse la presente ricerca, che ha ad oggetto l'esame di un brevissimo frammento ulpiano concernente specificamente la tutela giudiziaria delle retribuzioni dei *comites*.

2. Ciò premesso, si può passare all'esame di D. 50.13.1.8, uno dei tanti paragrafi di D. 50.13.1, che è il primo e più lungo di cinque frammenti collocati dal Lenel⁹ sotto la rubrica «*De extraordinariis cognitionibus*», l'unica che si rinviene all'interno dell'ottavo libro del *de omnibus tribunalibus* di Ulpiano, e che venne inserito dai compilatori giustiniani sotto il titolo «*De variis et extraordinariis cognitionibus et si iudex litem suam fecisse dicetur*», circostanze, entrambe, dalle

⁴ F. DE MARTINO, *Storia della Costituzione Romana*, vol. V, Napoli, 1975, 210.

⁵ DE MARTINO, *Storia cit.*, 384 s.

⁶ Svet. *Tib.* 46: *Pecuniae parvus ac tenax comites peregrinationum expeditionumque numquam salario, cibariis tantum sustentavit ...*

⁷ Per una completa elencazione delle fonti di questo periodo v. DE MARTINO, *Storia cit.*, 384 nt. 32.

⁸ Così DE MARTINO, *Storia cit.*, 384, il quale puntualizza che, laddove è possibile fare un confronto, le retribuzioni dei funzionari dell'età del Principato erano sicuramente superiori a quelle dei funzionari dell'età giustiniana.

⁹ *'Palingenesia iuris civilis'*, vol. II, Lipsiae, 1889, 999.

quali si è desunta la consacrazione di D. 50.13.1 alla *cognitio extra ordinem*¹⁰ o, meglio, alle singole *cognitiones extra ordinem*¹¹:

D. 50.13.1.8, Ulp. 8 *de omn. trib.*: Sed et si comites salarium petant, idem iuris est, quod in professoribus placet.

Ulpiano chiarisce che, se anche i «comites» avessero chiesto il «salarium» (*Sed ... petant*), «idem iuris est, quod in professoribus placet».

Il testo è stato indagato in relazione, per un verso, all'identificazione dei «comites» e, per altro verso, all'individuazione del concetto di «salarium» da loro percepito.

Per i primi, si è precisato¹² che, con i termini 'comites', 'adsestroses' e 'consiliarii', veniva designata, nel Principato, una particolare categoria di persone che esercitavano la funzione di consiglieri dei giudici e, in riferimento alle funzioni amministrative e giurisdizionali, dei magistrati, dei governatori provinciali, dei funzionari e dello stesso imperatore.

Inoltre, si è specificato¹³ che, oltre ai governatori provinciali, anche agli ausiliari che erano soliti accompagnarli, e cioè i *tribuni militum*, i *quaestores*, i *legati* ed appunto i *comites*, ai fini dell'espletamento delle loro funzioni, venivano corrisposti emolumenti¹⁴, che, formalmente, erano giustificati come indennità per spese di equipaggiamento, di vitto e di viaggio *et similia* (*vasarium, cibarium*,

¹⁰ G. COPPOLA, *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano*, Milano, 1994, 391 ed A. L. SMYSHLIAEV, *La nourrice au tribunal du gouverneur romain*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz*, 13, 2002, 115 e nt. 10.

¹¹ G. I. LUZZATTO, *In tema di origine nel processo 'extra ordinem' (Lineamenti critici e ricostruttivi)*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, vol. II, Milano, 1971, 753 nt. 245, che – sulla scia di quanto già ritenuto dal SOUBIE, *Recherches sur les origines des rubriques du Digeste*, Tarbes, 1960, 68 s., il quale aveva affermato il carattere compilatorio della parte iniziale «*De variis et extraordinariis cognitionibus et*» di D. 50.13 – ha giudicato tale rubrica «chiaramente estranea all'editto, di origine estremamente problematica e molto probabilmente compilatoria» (p. 672), e R. ORESTANO, *La 'cognitio extra ordinem': una chimera*, in *SDHI*, 46, 1980, 238 s.

¹² C. A. MASCHI, 'Operae liberales'. *Sul rapporto di lavoro intellettuale nel diritto romano classico*, in *Bollettino della Scuola di Perfezionamento e Specializzazione in Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale dell'Università di Trieste*, 2, 1955, 10.

¹³ COPPOLA, *Cultura e potere* cit., 295 ss. e nt. 7 (ivi ampia citazione di fonti giuridiche, letterarie ed epigrafiche).

¹⁴ Secondo la DOLGANOV, 'Nutricula causidicorum'. *Legal Practitioners in Roman North Africa*, in *Law in the Roman Provinces* (edited by K. CZAJKOWSKI, B. ECKHARDT, in collaboration with M. STROTHMANN), Oxford, 2020, 382, dal paragrafo in esame si può evincere implicitamente che i *salaria* degli *assessores* fossero pagati «out of the public purse». Ma v. pure, in precedenza, O. BEHREND, *Der 'assessor' zur Zeit der klassischen Rechtswissenschaft*, in *ZSS*, 86, 1969, 218.

congiarium, viaticum, ecc...) e che assunsero un carattere ufficiale in età imperiale, a partire dalla quale invalse l'uso della denominazione 'salarium'¹⁵.

Ora, proprio il fatto che Ulpiano ricollegli ai «*comites*» il compenso costituito dal «*salarium*» ha indotto lo Smyshliaev¹⁶ ad immaginare che, lungi dal doversi ritenere che i *comites* menzionati da Ulpiano fossero – come ritiene la dottrina dominante¹⁷ – «*assistants des gouverneurs nommés compagnons car ils accompagnaient partout leurs supérieurs*» dal momento che «*leurs points communs avec les professeurs restent inexpliqués*», il giurista severiano si riferisse invece agli assistenti dei professori che si chiamavano *comites* «*car ils suivaient partout les professeurs principaux*», sicché Ulpiano, con il termine «*comites*», avrebbe designato i *paedagogi*, «*souvent appelés comites car ils suivaient les enfants dont ils s'occupaient et servaient de compagnons aux professeurs*». E questa ricostruzione troverebbe il suo fondamento nel fatto che, al tempo di Ulpiano, i *comites* «*devaient demander le paiement de leur travail selon la procédure formulaire, conformément au contrat de location*», ciò che sarebbe confermato da D. 19.2.19.10, proveniente dal trentaduesimo libro *ad edictum* dello stesso Ulpiano, che riporta quasi alla lettera l'opinione espressa da Papiniano in D. 1.22.4 (4 *resp.*: *Diem functo legato Caesaris salarium comitibus residui temporis, quod a legatis praestitutum est, debetur; modo si non postea comites cum aliis eodem tempore fuerunt. Diversum in eo servatur; qui successorem ante tempus accepit*): *Papinianus quoque libro quarto responsorum scripsit diem functo legato Caesaris salarium comitibus residui temporis praestandum, modo si non postea comites cum aliis eodem tempore fuerunt.*

¹⁵ In specifico riferimento ai *comites* v. Svet. *Tib.* 46: *Pecuniae parcus ac tenax comites peregrinationum expeditionumque numquam salario, cibariis tantum sustentavit, una modo liberalitate ex indulgentia vitrici prosecutus, cum tribus classibus factis pro dignitate cuiusque, primae sescenta sestertia, secundae quadrigenta distribuit, ducenta tertiae, quam non amicorum sed Graecorum appellabat.* Sul *salarium* v. T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, vol. I, Leipzig, 1887³, 334 e nt. 3 e 354 nt. 1; E. DE RUGGIERO, voce 'Aes apparitorium', in *Dizionario Epigrafico di Antichità Romane*, vol. I, Roma, 1895, 526 s.; G. HUMBERT, *Saggio sulle finanze e sulla contabilità pubblica presso i Romani*, traduzione di A. D'ERRICO, E. D'ERRICO, in *Biblioteca di Storia Economica*, vol. V, Milano, 1921, 109; A. H. M. JONES, *The Roman Civil Service (Clerical and Sub-Clerical Grades)*, in *JRS*, 39, 1949, 39 ss.; A. N. SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny. A Historical and Social Commentary*, Oxford, 1966, 285; COPPOLA, *Cultura e potere* cit., 295 ss. e nt. 7. Sulla sua tutela mediante la *cognitio extra ordinem* v. K. VISKY, *Retribuzioni per il lavoro giuridico nelle fonti del diritto romano*, in *Iura*, 15, 1964, 23 ss.; E. R. ELGUERA, *Situación jurídica de las personas libres que trabajan como 'scribae'*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, vol. II, Torino, 1968, 149 ss.; COPPOLA, *Cultura e potere* cit., 263 nt. 217; M. KASER, K. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, München, 1996², 456 e ntt. 40-42.

¹⁶ *La nourrice* cit., 128.

¹⁷ Vedila citata dallo stesso SMYSHLIAEV, *La nourrice* cit., 128 nt. 76.

In senso contrario a questa ricostruzione, che va a mio avviso rigettata, si può però notare come basti anche solo leggere questo passo per rendersi conto, in primo luogo, che Ulpiano – come hanno riconosciuto anche il Röhle¹⁸ e la Coppola¹⁹ – non fa menzione di alcun contratto di locazione (come si sarebbe potuto invece inferire da un eventuale richiamo alla *merces*) e, quindi, al processo dell'*ordo*, ma, al contrario, in maniera esplicita e come in D. 50.13.1.8, al «*salarium*». E, in secondo luogo, che i *comites* citati (due volte) da Ulpiano non erano affatto dei *paedagogi* che accompagnavano i *professores*, bensì – come hanno giustamente ritenuto ancora il Röhle²⁰, secondo cui i *comites* sarebbero stati «die Begleiter eines kaiserlichen Provinzialstatthalters», e la Coppola²¹, secondo la quale i *comites* sarebbero stati gli *adsessores* del *legatus Caesaris*, ed in precedenza lo Schiller²², secondo il quale i *comites* sarebbero stati gli «assistants» del *legatus Caesaris* – i coadiutori del *legatus Caesaris* morto²³, ciò che è confermato anche dalla frase

¹⁸ *Das Problem der Gefahrtragung im Bereich des römischen Dienst- und Werkvertrages*, in *SDHI*, 34, 1968, 199.

¹⁹ *Cultura e potere* cit., 296 s. nt. 7.

²⁰ *Das Problem der Gefahrtragung* cit., 200.

²¹ *Cultura e potere* cit., 296 nt. 7.

²² *Provincial Cases in Papinian*, in *Acta Juridica*, 1, 1958, 231.

²³ Un caso interessante nel quale si poneva invece il problema della corresponsione del *salarium* nell'ipotesi in cui fosse morto non il datore di lavoro (appunto, come, nella fattispecie esaminata da Ulpiano e Papiniano, il *legatus Caesaris*), bensì il lavoratore, è quello – del quale ho avuto modo di occuparmi più volte: *'Senatus censuit'. Attività giudiziaria ed attività normativa del senato in età imperiale*, Milano, 1992, 97 ss., *'Referre ad principem'. Contributo allo studio delle 'epistulae' imperiali in età classica*, Milano, 2000, 210 ss. e «*Cognoscere, iudicare, promovere et exercere iustitiam*». *'Princeps', giudici e 'iustitia' in Plinio il Giovane*, Napoli, 2019, 37 ss. – che si rinviene in *Plin. Epist.* 4.12.1-4 (C. *Plinius Maturo Arriano suo s.*): *Amas Egnatium Marcellinum atque ... amabis magis ... si cognoveris eius recens factum. Cum in provinciam quaestor exisset scribamque, qui sorte obtigerat, ante legitimum salarii tempus amisisset, quod acceperat, scribae daturus, intellexit et statuit subsidere apud se non oportere. Itaque reversus Caesarem, deinde Caesare auctore senatum consuluit, quid fieri de salario vellet. Parva quaestio, sed tamen quaestio. Heredes scribae sibi, praefecti aerari populo vindicabant. Acta causa est; dixit heredum advocatus, deinde populi, uterque percommode. Caecilius Strabo aerario censuit inferendum, Baebius Macer heredibus dandum; obtinuit Strabo*. Si tratta di una questione relativa al *salarium* di uno scriba del questore Egnazio Marcellino, morto prima di riscuoterlo, che viene rivendicato sia dai *praefecti aerarii* e sia dagli eredi del *de cuius*. La causa si svolge in senato poiché il questore, al quale era rimasto il salario destinato al suo scriba deceduto, aveva consultato l'imperatore sulla sua spettanza, e questi aveva rinviato l'affare all'assemblea dei *patres*, la quale, ascoltati gli avvocati delle parti, eredi ed *aerarium*, aveva deciso in favore di quest'ultimo. Il caso, verificatosi nel 105 o 106 d.C., è significativo perché indica come, in età traiana, questioni apparentemente irrilevanti (*Parva quaestio, sed tamen quaestio*) pervenissero alla conoscenza del tribunale senatorio giudicante in sede civile. E, in effetti, non ci può essere dubbio che si trattasse di una causa nella quale venivano in considerazione interessi tanto puramente civilistici quanto amministrativo-tributari, giacché si

finale del passo, in cui si specifica che l'obbligo di corrispondere a questi *comites* il *salarium* per il resto del tempo (*salarium comitibus residui temporis praestandum*) era subordinato al fatto che, in questo stesso arco temporale, essi non avessero prestato la loro attività lavorativa presso altri *legati* (*modo si non postea comites cum aliis eodem tempore fuerunt*).

E proprio in relazione a questo tipo di compenso il brano è stato addotto come prova del fatto che, nonostante i passi inseriti dai compilatori giustiniani in D. 50.13.1 si riferiscano, quasi esclusivamente, alla perseguibilità *extra ordinem* delle *mercedes* dovute alle diverse categorie di lavoratori intellettuali menzionati in questo frammento, la sua stesura originaria «comprendesse anche la menzione della perseguibilità *extra ordinem* del *salarium* assegnato alle pressoché identiche categorie di intellettuali»²⁴ inseriti nella macchina burocratica imperiale.

E, invero, il parallelismo ulpiano tra la situazione dei *comites* che potevano esigere il loro *salarium*²⁵ avvalendosi della *cognitio extra ordinem* e quella dei

trattava di conciliare la pretesa dell'amministrazione erariale a riavere il *salarium* ancora non erogato dal questore con l'aspettativa degli eredi dello scriba ad ottenere il salario spettante a quest'ultimo. Ora, poiché il pagamento della retribuzione al personale ausiliario dei magistrati (*scribae, tabularii, arcarii* o *dispensatores, apparitores* in generale) era fatto proprio dai questori, Egnazio Marcellino, dopo avere conosciuto della questione, aveva stabilito che la somma di denaro destinata al pagamento del *salarium* non potesse rimanere nelle sue mani e, ritornato a Roma, aveva deciso di consultare direttamente l'imperatore, rimettendosi così alla sua decisione. Anche se va detto che il quesito sollevato dal questore trovava la sua ragion d'essere, più che in motivi di carattere tecnico-giuridico, in motivi di opportunità politico-amministrativa. Infatti, dal punto di vista tecnico-giuridico, il quesito non poteva nemmeno porsi, né sotto il profilo della responsabilità penale, né sotto quello della responsabilità amministrativa: la prima era decisamente esclusa, *ex lege Iulia de pecuniis residuis*, dal fatto che il questore «*quod acceperat, scribae daturus, intellexit et statuit subsidere apud se non oportere*»; la seconda non sussisteva perché lo scriba era morto «*ante legitimum salarii tempus*», cioè ancora prima che maturasse, con l'arrivo in provincia, il diritto dello scriba o dei suoi eredi alla riscossione della retribuzione. In altre parole, il questore aveva, sotto il profilo giuridico, il solo obbligo di non trattenere presso di sé – come, in effetti, fece con grande scrupolo – la somma di denaro destinata allo scriba, ma non erogata per la mancata realizzazione del «*legitimum salarii tempus*». L'unico motivo per il quale il questore poteva dubitare era quindi di mera opportunità politico-amministrativa, giacché, nel caso concreto, si trattava di conciliare, nel migliore dei modi, la necessaria cura per il denaro pubblico con l'indispensabile tutela delle aspettative dei singoli, più precisamente la pretesa dell'amministrazione erariale a riavere il salario non erogato con l'aspettativa degli eredi dello scriba a ricevere il salario destinato al loro congiunto. In definitiva, il questore aveva consultato l'imperatore proprio perché l'aspettativa degli eredi dello scriba avrebbe potuto dare luogo – come, in realtà, poi avvenne, davanti al senato – ad un contenzioso tra questi ultimi e l'erario.

²⁴ COPPOLA, *Cultura e potere* cit., 391.

²⁵ Sull'esigibilità *extra ordinem* del *salarium* dei *comites* v. l'ampia letteratura citata dalla COPPOLA, *Cultura e potere* cit., 391 nt. 239.

*professores*²⁶ menzionati nel testo consente di immaginare²⁷ che questi ultimi, e così pure gli insegnanti ed i medici pubblici²⁸, come ricorrevano al processo cognitorio per ottenere le *mercedes* loro dovute dai privati, così, ed anzi a maggior ragione, potevano servirsi di questo tipo di processo per ottenere il *salarium* loro assegnato dallo Stato.

Da qui, la congettura «che sia stata proprio questa identità di procedura che ha indotto la commissione a tagliar corto, menzionando i gruppi di intellettuali destinatari della tutela cognitoria a prescindere dal fatto che essa venisse chiesta a titolo di privati o pubblici professionisti. In ultima analisi, l'analogia processuale dovette costituire agli occhi dei Compilatori una valida argomentazione per una simile opera di "collage", che rende oggi difficile all'esegeta fare delle supposizioni circa il modo in cui il giurista severiano ebbe a distinguere tra richieste *extra ordinem* di compensi privati e pubblici»²⁹.

E, ancora, la considerazione, inerente all'importanza avuta dal lavoro intellettuale salariato nel corso del Principato, che «l'inserimento operativo degli intellettuali nella macchina amministrativa imperiale ed il loro conseguente mantenimento economico ad opera del potere centrale costituiscono momenti fondamentali di un processo di monopolizzazione della cultura quale fu appunto quello che si venne attuando nel corso dell'Impero. Una cultura controllata rappresentava, d'altronde, un valido ausilio per la legittimazione di un potere che andava forgiandosi con connotati sempre più autoritari»³⁰.

3. In ogni caso, quel che emerge dal testo e che va debitamente sottolineato è appunto il fatto che Ulpiano, per giustificare la tutela giudiziaria *extra ordinem* del *salarium* dei *comites*, si rifacesse a quella delle retribuzioni dei *professores*, dei quali egli discorreva più volte in alcuni dei paragrafi precedenti a D. 50.13.1.8.

Infatti, nel *principium*, il giurista afferma che il governatore provinciale suole «*de mercedibus ius dicere*» (*Praeses provinciae de mercedibus ius dicere solet*) e precisa però che ciò avveniva soltanto per quelle che riguardano i *praeceptores studiorum liberalium* (*sed praeceptoribus tantum studiorum liberalium*), chiaren-

²⁶ Secondo il BEHREND, *Der 'assessor'* cit., 218 nt. 136, i *professores* menzionati da Ulpiano «nach dem Zusammenhang des etwas verwirrten Textes sind die *praeceptores studiorum liberalium* gemeint, nicht die *professores iuris civilis*, denen aus ihrer Tätigkeit kein klagbarer Anspruch erwuchs». Cfr. K. VISKY, *La qualifica della medicina e dell'architettura nelle fonti del diritto romano*, in *Iura*, 10, 1959, 380 e nt. 34 e *Geistige Arbeit und die 'artes liberales' in den Quellen der römischen Rechts*, Budapest, 1977, 80 e nt. 19.

²⁷ COPPOLA, *Cultura e potere* cit., 391.

²⁸ H. SIBER, *'Operae liberales'*, in *Jherings Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und heutigen Privatrechts*, 88, 1939-1940, 194 e COPPOLA, *Cultura e potere* cit., 391.

²⁹ COPPOLA, *Cultura e potere* cit., 392.

³⁰ COPPOLA, *Cultura e potere* cit., 392.

do altresì che per ‘*liberalia studia*’ si intendono poi quelli che i Greci chiamano «ἐλευθέρια» (*Liberalia autem studia accipimus, quae Graeci ἐλευθέρια appellant*)³¹

³¹ La COPPOLA, *Cultura e potere* cit., 24 s. nt. 23, dopo avere evidenziato che l’aggettivo ‘*liberalis*’ riferito ad una data *ars*, come anche nel testo in esame, è strettamente connesso all’idea di ingenuità e, conseguentemente di libertà [così anche J. MICHEL, *Gratuité en droit romain*, Bruxelles, 1962, 200, secondo cui i «*liberalia studia*» di cui discorre Ulpiano sarebbero «ceux qui sont jugés dignes d’un homme libre qui se respecte, c’est-à-dire, en inversant le raisonnement, ceux auxquels on doit avoir été formé dans sa jeunesse pour être, dans l’âge mûr, un homme dans toute l’acception aristocratique du terme»]; E. R. ELGUERA, ‘*Locatio operarum*’ II, in *Revista de la Sociedad Argentina de Derecho Romano*, 10-11, 1963-1965, 13; K. VISKY, *Die ‘artes liberales’ in den römischen Rechtsquellen unter Berücksichtigung der Ulpianstelle D. 50, 13, 1 pr.*, in *Gesellschaft und Recht im griechischen-römischen Altertum. Eine Aufsatzsammlung* (herausgegeben von M. N. ANDREEV, J. IRMSCHER, E. PÓLAY, W. WARKALLO), vol. I, Berlin, 1968, 270; ID., *Esclavage et ‘artes liberales’ à Rome*, in *RIDA*, 15, 1968, 477 e nt. 15; ID., *Geistige Arbeit* cit., 21 e 31 s.], ha specificato che il significato dell’accostamento ulpiano tra «*liberalia studia*» ed «ἐλευθέρια» – sul quale v. anche i recenti rilievi della BOND, *Work and Society*, in *A Cultural History of Work in Antiquity* (edited by E. LYTLE), London, 2019, 127 s. – vada riconnesso a considerazioni di ordine socio-politico, dal momento che queste attività in linea di massima coincidono appunto con quelle attività intellettuali ritenute socialmente rilevanti e, in quanto tali, esercitate in origine specialmente da membri della *nobilitas*. Questo significato, con il mutare della situazione politica, pur conservandosi in epoca classica, perse tuttavia il suo intrinseco valore, stante il fatto che ormai attendevano a tali attività gli appartenenti a tutti gli strati sociali, potendosi inoltre notare come, nell’età postclassica, l’antica connessione tra *liberalis* ed ἐλευθέρια fosse stata addirittura completamente abbandonata, creandosi una nuova etimologia per l’aggettivo ‘*liberalis*’, che si fece derivare non più da ‘libero’, bensì da ‘libro’. Nel medesimo senso v., ampiamente, VISKY, *La qualifica* cit., 30 e *Die ‘artes liberales’* cit., 283 ss. Il PINNA PARPAGLIA, *Schopenhauer, Ulpiano e i filosofi*, in *Labeo*, 36, 1990, 371, dopo avere sottolineato la «natura quasi pedagogica di D. 50.13.1», ha poi sottolineato che «non sfuggiva all’insigne giurista la necessità di precisare meglio, come sua abitudine e suo costume, la intima sostanza del problema. Ulpiano, pertanto, precisava, appunto, che solo grazie ai precettori delle discipline liberali acquistiamo quella preparazione in esse che i Greci chiamano ἐλευθέρια». Su quest’ultimo lemma e sulla locuzione «*quae Graeci appellant*», all’interno della quale il termine greco è inserito, v. S. SCIORTINO, *C. 8.46.6: brevi osservazioni in tema di ‘abdycatio’ ed ‘ἀποκήρυξις’*, in *AUPA*, 48, 2003, 343 ss. e nt. 24. Ma v. pure F. MUSUMECI, *Sugli ‘ἀπόλιδες’ menzionati in due frammenti dei ‘Digesta’*, in *AUPA*, 63, 2020, 308 s. e nt. 49, secondo cui «i numerosi riferimenti di Ulpiano alla denominazione attribuita dai Greci (ricorrono, a tal riguardo, le espressioni *Graeci aiunt, appellant, dicunt, vocant*) a persone e oggetti della più varia natura mostrano come egli si serva di quella lingua ogni volta se ne presenti l’occasione: magari allo scopo, come sembra, di soddisfare unicamente la curiosità del lettore». Sul verbo «*accipimus*», che si rinvia nella frase, v. MICHEL, *Gratuité* cit., 200 nt. 6, il quale sottolinea come esso ricorra anche in Cic. *De off.* 1.42.150 (*Iam de artificii et quaestibus, qui liberales habendi, qui sordidi sint, haec fere accipimus*), «pour insister sur le caractère traditionnel de cette classification», e P. LOTMAR, *Zur Geschichte des ‘Interdictum Quod legatorum’*, in *ZSS*, 31, 1910, 121 e nt. 4, che ne acclara la genuinità in quanto tipico dello stile ulpiano.

e che vi sono compresi «*rethores, grammatici, geometrae*» (*rethores continebuntur, grammatici, geometrae*)³².

Nonostante l'espressione «*ius dicere*» potrebbe astrattamente essere addotta come prova della confusione terminologica tra '*ius dicere*' e '*cognitio*'³³, la specificazione «*extra ordinem*» che si rinviene nei paragrafi 1 e 7 dello stesso frammento ci rende edotti del fatto che anche in tutti gli altri paragrafi di D. 50.13.1, tra i quali appunto quello ora in esame, «*ius dicere*» era adoperato nel senso di '*ius dicere extra ordinem*', ciò che ha fatto ritenere³⁴ molto probabile che questa specificazione in origine vi fosse.

Ma, a prescindere dalla circostanza che si tratti di una cancellazione postclassica oppure di una semplice trascuratezza di Ulpiano, il significato di «*ius dicere*» è abbastanza sicuro, dal momento che «anche nell'ipotesi di una originaria omissione ulpiana, bisogna pensare che il giurista non ritenesse indispensabile ripetere volta per volta l'attributo *extra ordinem*, quando era già chiaro che tutte le funzioni processuali in tema di mercedi e salarii non rientravano nel sistema ordinario ... il vero è ... che dove non doveva sorgere la necessità di sottili distinzioni dommatiche, i giuristi adoperavano il termine *ius dicere* anche per il processo di cognizione ufficiale. In fondo un *ius dicere* aveva luogo anche qui»³⁵.

Il che, ovviamente, non significa affatto che la giurisprudenza romana non facesse alcuna distinzione tra '*iurisdictio*' e '*cognitio*', «perché una terminologia occasionale, anche se di giuristi della forza di Ulpiano, non può avere un valore tecnico e dommatico tale da illuminare intere concezioni degli antichi»³⁶, ed invero le fonti distinguono abbastanza chiaramente i due concetti. Ma, più semplicemente, che «nella tarda giurisprudenza classica le varie forme di procedure *extraordinariae* che si erano affiancate a quelle ordinarie cominciano ad essere qualificate ed esaminate non più sotto il profilo del *cognoscere*, della *cognitio*, cioè dell'attività del magistrato rivolta all'istruttoria (che può precedere tanto l'emanazione di un provvedimento amministrativo che una decisione di natura giurisdizionale), bensì sotto il profilo del *ius dicere*»³⁷.

³² Si tratterebbe di «enseignants, c'est-à-dire les maîtres de grammaire et de littérature (*grammatici*), qui dispensent l'enseignement secondaire, et les maîtres d'éloquence (*rethores*), qui président aux études supérieures; s'y ajoutent les professeurs de mathématiques (*geometrae*)»: MICHEL, *Gratuité* cit., 199. Ma v. pure MASCHI, '*Operae liberales*' cit., 9 s.

³³ Così, infatti, E. I. BEKKER, *Die Aktionen des römischen Privatrechts*, vol. II, Berlin, 1873, 201 s.

³⁴ F. DE MARTINO, *La giurisdizione in diritto romano*, Padova, 1937, 319 e 345.

³⁵ DE MARTINO, *La giurisdizione* cit., 319.

³⁶ DE MARTINO, *La giurisdizione* cit., 319.

³⁷ N. PALAZZOLO, *Dalle 'cognitiones' alla 'cognitio': principe e giuristi verso la costruzione del nuovo sistema processuale*, in *I tribunali dell'Impero*. Relazioni del convegno internazionale di diritto romano (Copanello, 7-10 giugno 2006) (a cura di F. MILAZZO), Milano, 2015, 240.

E non si può escludere che la possibilità per i *praeceptores studiorum liberalium* di richiedere *extra ordinem* il pagamento dei propri onorari trovasse la sua fonte normativa in un provvedimento imperiale della prima metà del II sec. d.C. databile anteriormente ai *divi fratres* e che tale regola fosse stata cristallizzata in un *caput del liber mandatorum*³⁸.

La *cognitio extra ordinem* era allora lo strumento processuale ritenuto idoneo a tutelare le pretese concernenti le *mercedes*, cioè i corrispettivi ai quali avevano diritto alcune categorie di lavoratori intellettuali, prima fra tutte quella – menzionata appunto da Ulpiano – dei precettori di studi liberali³⁹, come i retori, i grammatici ed i geometri⁴⁰, la cui enumerazione è stata

³⁸ V. MAROTTA, *'Multa de iure sanxit'*. *Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano, 1988, 152 e nt. 204. *Contra* COPPOLA, *Cultura e potere* cit., 286 nt. 255.

³⁹ Così, in precedenza, anche J. CHRISTES, *Bildung und Gesellschaft. Die Einschätzung der Bildung und ihrer Vermittler in der griechisch-römischen Antike*, Darmstadt, 1975, 243 s., secondo cui la *cognitio extra ordinem* sarebbe stata una sorta di *beneficium* concesso ai *praeceptores studiorum liberalium* di cui discorre Ulpiano nel testo in esame. Cfr. J. HENGSTL, *Besprechung von J. Christes, Bildung und Gesellschaft. Die Einschätzung der Bildung und ihrer Vermittler in der griechisch-römischen Antike* (Darmstadt 1975), in *ZSS*, 93, 1976, 555 e nt. 1.

⁴⁰ Che con il termine «*geometrae*» Ulpiano si riferisse esclusivamente ai professori di geometria si desume chiaramente dal fatto che, nel testo, si discorre espressamente di *praeceptores (praeceptoribus)*: su questo termine v. SIBER, *'Operae liberales'* cit., 189; F. DUMONT, *La gratuité du mandat en droit romain*, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, vol. II, Napoli, 1953, 320 e nt. 36; MICHEL, *Gratuité* cit., 199 s.; A. WACKE, *Die Anerkennung der Medizin als 'ars liberalis' und der Honoraranspruch des Arztes*, in *ZSS*, 113, 1996, 412; W. WALDSTEIN, *'Operae libertorum'*. *Untersuchungen zur Dienstpflicht freigelassener Sklaven*, Stuttgart, 1986, 305. Così, giustamente, anche COPPOLA, *Cultura e potere* cit., 261 s. nt. 212 (ivi altra letteratura citata), secondo cui, nonostante l'educazione romana sia stata in linea di massima più letteraria che scientifica, non può affatto escludersi che i Romani abbiano considerato la geometria come una scienza di pubblico interesse, accostando perciò il suo insegnamento a quello della grammatica e della retorica. Il che costituisce un'ulteriore conferma che Ulpiano facesse riferimento non ai geometri puramente e semplicemente, bensì agli insegnanti di geometria, accordando loro, al pari dei retori e dei grammatici, il diritto di ricorrere *extra ordinem* per il conseguimento delle mercedi del loro insegnamento. Secondo il MICHEL, *Gratuité* cit., 202, sarebbe una pura congettura ed un'affermazione gratuita ritenere – come fanno il BERNARD, *La rémunération des professions libérales en droit romain classique*, Paris, 1935, 116 e nt. 84, il VISKY, *La qualifica* cit., 30 e 53, il KNÜTEL, *Die Haftung für Hilfspersonen im römischen Recht*, in *ZSS*, 100, 1983, 429, il BÜRGE, *'Salarium' und ähnliche Leistungsentgelte beim 'mandatum'*, in *'Mandatum' und Verwandtes. Beiträge zum römischen und modernen Recht* (herausgegeben von D. NÖRR, S. NISHIMURA), Berlin-Heidelberg, 1993, 323 nt. 15 ed il FERNÁNDEZ, *'Operae liberales': consideración social y aspectos jurídicos relevantes de las profesiones liberales en la Roma antigua*, in *Revista de Derecho UNED*, 24, 2019, 423 s. – che, con il lemma «*geometrae*», Ulpiano alludesse, in realtà, agli *agrimensores* ed ai *gromatici*, dal momento che «le terme *geometra*, chaque fois qu'il apparaît dans un contexte qui l'éclaire, s'applique de toute évidence à un professeur de géométrie ou, si l'on veut, de mathématiques, et je ne vois aucune raison de penser que les juriconsultes se soient écartés

ritenuta⁴¹ «uncertain, contradictory to a number of sources», dovendosi perciò concludere⁴² che Ulpiano «con la generica espressione *de mercedibus ius dicere solet*, ci presenta il ricorso alla *cognitio extra ordinem* come un rimedio in pratica ormai diffuso che, a prescindere dal tipo di rapporto giuridico sottostante, era volto a tutelare la pretesa alle mercedi “tout court”».

Né ciò deve stupire più di tanto, dal momento che il fare rientrare tali controversie nell'alveo della *cognitio extra ordinem* per un verso rispondeva all'esigenza di attuare una migliore giustizia sostanziale che il processo dell'*ordo* non poteva certo garantire, mentre quello cognitorio avrebbe comportato l'applicazione di nuovi principii (quali la nomina del giudice senza accordo delle parti, l'assunzione delle prove da parte dello stesso magistrato o funzionario e l'immediata esecutività della sentenza) a tutto vantaggio della parte interessata. E, per altro verso, esprimeva il preciso disegno politico di conseguire, attraverso una procedura appunto più spedita che tutelasse meglio le pretese economiche dei più tipici rappresentanti del potere supremo imperiale, la monopolizzazione della cultura e la salvaguardia della salute pubblica⁴³.

In D. 50.13.1.1 Ulpiano chiarisce poi che anche la condizione dei medici è la stessa di quella dei professori (*Medicorum quoque eadem causa est quae professorum*), ed ancora più giustamente (*nisi quod iustior*), poiché i primi si prendono cura della salute degli uomini, mentre i secondi degli studi (*cum hi salutis hominum, illi studiorum curam agant*), e, perciò, anche ad essi «*extra ordinem ius dici debet*» (*et ideo his quoque extra ordinem ius dici debet*).

Appare perciò evidente⁴⁴ che i *professores* citati nel testo siano i *praeceptores studiorum liberalium* menzionati nel *principium* ed il passo appare chiaro nell'affermare che la tutela *extra ordinem* delle pretese dei medici alle *mercedes* dovute dai clienti fosse l'unica possibile, presupponendo la mancanza di un altro strumento processuale ordinario⁴⁵, quale poteva essere l'*actio* nascente dal rapporto di locazione, che, evidentemente, anche in questo caso ed a maggior ragione stante l'importanza che lo stato romano venne via via attribuendo all'esercizio

de l'usage courant les rares fois qu'ils se sont servis de ce mot». Ma v. pure G. VIARENGO, *L'excusatio tutelae' nell'età del Principato*, Genova, 1996, 101 e nt. 345. Cfr. VISKY, *Die 'artes liberales'* cit., 278 e 282, *Esclavage* cit., 482 e nt. 47 e *Geistige Arbeit* cit., 39 e 152.

⁴¹ I. MOLNÁR, *Object of 'locatio conductio'*, in *BIDR*, 85, 1982, 139.

⁴² COPPOLA, *Cultura e potere* cit., 258.

⁴³ COPPOLA, *Cultura e potere* cit., 258 e 285.

⁴⁴ VISKY, *La qualifica* cit., 37; ID., *Geistige Arbeit* cit., 78 s.; WALDSTEIN, *'Operae libertorum'* cit., 302.

⁴⁵ Incomprensibile appare pertanto quanto affermato dalla DE PASCALE, *Il compenso dell'ars medica'*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 7, 2014, 29, secondo la quale il paragrafo in esame rientrerebbe tra i parecchi casi in cui «il diritto pretorile concede il ricorso alla *cognitio extra ordinem*».

della professione medica⁴⁶, non era ritenuto sufficiente a garantire la sicurezza del pagamento di quanto fosse dovuto.

E la maggiore tutela apprestata dal riconoscimento dell'utilizzabilità della *cognitio extra ordinem* anche per i compensi medici⁴⁷ passava appunto per l'associazione di questa categoria di soggetti ai *praeceptores studiorum liberalium* di cui al *principium*, ai quali i medici venivano equiparati, in base ad un argomento *a fortiori*⁴⁸, nella medesima posizione di riguardo⁴⁹.

Ed il testo appare importante perché, come si è già detto a proposito del *principium*, Ulpiano, laddove specificava che «*extra ordinem ius dici debet*», fuggiva ogni dubbio in ordine al fatto che egli, pur utilizzando l'espressione «*ius dici*», si riferisse sicuramente ad un «*ius dicere extra ordinem*» e, quindi, alla *cognitio extra ordinem*, che, stante l'espresso riferimento al «*praeses provinciae*» nel paragrafo precedente, non può essere che quella del governatore provinciale⁵⁰.

⁴⁶ Secondo il TURPIN, 'Formula', 'cognitio', and proceedings 'extra ordinem', in RIDA, 46, 1999, 570, il testo in esame dimostra quanto Ulpiano fosse «careful to lay out which cases might and might not be brought to the governor's court, for treatment *extra ordinem*». Il GERMINO, 'Medici' e 'professores' nella legislazione constantiniana, in SDHI, 69, 2003, 214, sottolinea come i medici, «dopo essere stati a lungo disprezzati, in prevalenza negli ambienti romani più tradizionalisti – soprattutto a causa della loro origine, in gran parte dei casi straniera –, assunsero, in misura sempre maggiore, un posto di notevole rilievo nella vita dell'impero, conquistandosi in special modo la stima e la riconoscenza degli imperatori, i quali non mancarono di conceder loro favori di vario genere, immunità e, non di rado, ingenti somme di denaro, solitamente 'una tantum', o perfino un salario fisso». E questo nuovo ruolo di spicco dei medici nella vita sociale dell'impero dovette essere tenuto in debito conto da Ulpiano appunto con l'affermazione del riconoscimento, anche economico, della loro attività professionale. Sul ruolo della medicina e sul suo rapporto con il potere in età imperiale v. M. CASSIA, *Andromaco di Creta. Medicina e potere nella Roma neroniana*, Acireale-Roma 2012, *passim* e G. ARENA, M. CASSIA, *Marcello di Side. Gli imperatori adottivi e il potere della medicina*, Acireale-Roma, 2012, *passim*. Peraltro, il WATSON, *Failures of the Legal Imagination*, Philadelphia, 1988, 78, ha sottolineato che, nell'ipotesi in cui il medico fosse uno schiavo o un liberto, la prestazione sarebbe stata oggetto di una *locatio* tra la persona da curare ed il *dominus* del *servus* nel primo caso ed il *patronus* nel secondo caso. Il THOMAS, 'Locatio' and 'operae', in BIDR, 64, 1961, 242, basandosi sull'emergere di un servizio medico statale durante il Principato, ha ritenuto che il paragrafo in esame si riferisse ad un caso del genere.

⁴⁷ In proposito, lo SMYSHLIAEV, *La nourrice* cit., 124, ritiene che «la terminologie spécifique d'Ulpian nous permet d'affirmer que les professeurs ont reçu une protection juridique extraordinaire avant les médecins», essendo inoltre evidente che «les médecins ont bénéficié d'une protection juridique extraordinaire peu avant qu'Ulpian n'écrive son traité» (p. 124 nt. 52).

⁴⁸ MICHEL, *Gratuité* cit., 204.

⁴⁹ Così, giustamente, anche PINNA PAPPAGLIA, *Schopenauer* cit., 371 e nt. 12; COPPOLA, *Cultura e potere* cit., 169, 274 e 279 s.; WACKE, *Die Anerkennung der Medizin* cit., 412.

⁵⁰ Così, giustamente, anche P. J. DU PLESSIS, *Letting and Hiring in Roman Legal Thought: 27 BCE - 284 CE*, Leiden, 2012, 98.

In D. 50.13.1.4 Ulpiano si chiede poi se i filosofi rientrassero nel novero dei *professores* (*An ... sint?*) ed a tale quesito risponde negativamente (*Et non putem*), non perché questa professione non fosse «religiosa»⁵¹ (*non ... est*), ma perché era opportuno che essi⁵² professassero in primo luogo il disprezzo delle *operae mercennariae* (*sed ... spernere*)⁵³.

Il testo appare problematico perché, non annoverando i filosofi tra i *professores*⁵⁴ ed escludendo quindi che essi potessero chiedere delle *operae mercennariae*, sembra essere in contrasto con alcuni testi letterari – esaminati dalla Coppola⁵⁵ – attestanti l'esistenza di accordi aventi ad oggetto il pagamento della *merces* in favore degli insegnanti di filosofia, che non disdegnavano certo di ricorrere ai tribunali per ottenere quanto loro era dovuto.

E, a ben vedere, Ulpiano, nel rispondere al quesito di cui al testo con un «*non putem*»⁵⁶, lascia intravedere una nota polemica che si coglie nell'affermazione secondo la quale una delle prime cose che i filosofi avrebbero dovuto disprezzare

⁵¹ Sul significato di questo termine v., ampiamente, PINNA PAPPAGLIA, *Schopenhauer* cit., 371 s., secondo cui la retorica, la grammatica, la geometria, la medicina e la filosofia sarebbero state *religiosae* perché legate, una per una e tutte insieme, ad ogni altra attività della vita umana nell'intento di renderla proficua, produttiva, libera e civile. Tuttavia, nonostante la filosofia sia una *res religiosa*, i suoi cultori non appartengono alla cerchia dei *professores*.

⁵² Secondo il MICHEL, *Gratuité* cit., 210 s., Ulpiano si riferiva verosimilmente ai filosofi stoici di età imperiale, già bacchettati da Seneca (*De ben.* 2.17: *est enim intolerabilis res poscere nummos et contemnere ... Iniquissimum est te pecuniam sub gloria egestatis adquirere*; 7.11.1-2: *cum C. Caesar illi ducenta donaret, ridens reiecit ne dignam quidem summam iudicans, qua non accepta gloriaretur ... 'Si temptare', inquit, 'me constituerat, toto illi fui experiendus imperio'*). Cfr. W. ERDMANN, *Freie Berufe und Arbeitsverträge in Rom*, in *ZSS*, 66, 1948, 570.

⁵³ Sul verbo «*spernere*», che compare alla fine di tale frase, v. i rilievi del BESELER, *Textkritische Studien*, in *ZSS*, 53, 1933, 32 s.

⁵⁴ Secondo il GERMINO, *'Medici'* cit., 204 s., la materia affrontata da Ulpiano non concerne né la redazione di un inventario delle *artes liberales*, né, tanto meno, la definizione di *'professor'*, che viene presa a paradigma solamente allo scopo di stabilire nei confronti di quali categorie di persone avesse luogo la competenza del governatore provinciale in tema di *mercedes*, sicché è solamente da questo angolo visuale che Ulpiano esclude, peraltro in maniera dubbiosa, i filosofi dal novero dei *praeceptores studiorum liberalium*, con la conseguenza dell'impossibilità di adire il tribunale del *praeses provinciae* per ottenere il corrispettivo pattuito per il loro insegnamento. Cfr. VISKY, *Geistige Arbeit* cit., 28.

⁵⁵ *Cultura e potere* cit., 182 ss. e 265 s.

⁵⁶ Secondo il CHRISTES, *Besprechung von K. Visky, Geistige Arbeit und die 'artes liberales' in den Quellen der römischen Rechts* (Budapest 1977), in *ZSS*, 95, 1978, 484, «die restriktive Haltung, die in Ulp. D. 50, 13, 1, 4 gegenüber den Philosophen zum Ausdruck kommt, entspringt dem Rivalitätsdenken, das zwischen Jurist und Philosoph herrschte». Cfr. D. NÖRR, *'Iurisperitus sacerdos'*, in *Xenion. Festschrift für Panagiotis Johannes Zepos anlässlich seines 65. Geburtstages am 1. Dezember 1973* (herausgegeben von E. VON CAEMMERER, J. H. KAISER, G. KEGEL, W. MÜLLER-FREIENFELS, H. J. WOLFF), Athen-Freiburg im Breslau-Köln, 1973, 563

sarebbe stata appunto prestare un' *opera mercennaria*⁵⁷, sicché, nonostante la tesi di Ulpiano, che, in definitiva, si basava sull'idea che la pura attività speculativa non dovesse essere considerata come suscettibile di una valutazione economica e di un compenso pecuniario⁵⁸, sembra plausibile immaginare⁵⁹ che, in concreto, anche i filosofi potessero ricorrere alla *cognitio extra ordinem*⁶⁰ per fare valere le loro pretese alla mercede, ciò avvenendo, però, solamente nel caso in cui essi svolgessero un'attività di insegnamento⁶¹, espressamente convenuta tramite un vero e proprio contratto di locazione⁶².

Ma si potrebbe ritenere anche che questi ultimi, e cioè i filosofi che erano 'anche' professori, rientrassero nell'elenco ulpiano di cui al *principium*, potendo perciò essere assimilati ai *rethores, grammatici e geometrae*. Tuttavia, a prescindere dal fatto che questa elencazione non appare esemplificativa bensì tassativa ed ancora dalla circostanza che nel paragrafo in esame Ulpiano sembra escludere recisamente tutti i filosofi, rimane comunque certo che il giurista si era posto il problema e, pur risolvendolo negativamente, aveva introdotto la sua conclusione con l'appena ricordato «*non putem*», che sembra alludere ad un'opinione personale⁶³, per di più discutibile e, perciò, forse non condivisa da molti. Per cui, non può affatto escludersi «che ai filosofi che esercitano una attività di insegnamento a de-

s. e nt. 53. Sull'inciso di cui al testo v. anche, più limitatamente, T. HONORÉ, *Ulpian. Pioneer of Human Rights*, Oxford, 2002², 46 s. e nt. 48.

⁵⁷ Secondo il DELL'ORO, *Retribuzioni dei docenti di diritto ed 'auctoritas principis'*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, vol. II, Milano, 1971, 52 nt. 10, «la non esigibilità in giudizio dei compensi riposa su una tradizione e cioè sul disinteresse che i professionisti della filosofia erano soliti manifestare per i beni materiali». Ma v. pure VIARENGO, *L'excusatio tutelae* cit., 87 e nt. 286.

⁵⁸ Così anche MASCHI, *'Operae liberales'* cit., 9, il quale sottolinea come questa concezione non deve recare alcuna meraviglia, dal momento che anche oggi la pura speculazione e l'attività scientifica in sé non danno diritto ad alcuna remunerazione. Ma v. pure HONORÉ, *Ulpian* cit., 79 e nt. 26.

⁵⁹ COPPOLA, *Cultura e potere* cit., 266 s.

⁶⁰ *Contra* VISKY, *Esclavage* cit., 478 e nt. 21.

⁶¹ Così MASCHI, *'Operae liberales'* cit., 11.

⁶² F. M. DE ROBERTIS, *I rapporti di lavoro nel diritto romano*, Milano, 1946, 193.

⁶³ Cfr. GERMINO, *'Medici'* cit., 203 e nt. 53, secondo cui non si dovrebbe dare eccessivo peso all'esternazione ulpiana di un pensiero tutto personale espresso appunto dal «*non putem*», in cui risalta in pieno il valore soggettivo, tutt'altro che categorico, della sua affermazione, che, sostanzialmente, rispecchia – ma solo limitatamente alla questione della remunerabilità, o meno, dell'insegnamento filosofico e non della qualifica 'tout court' dei filosofi quali professori, di cui non si fa affatto questione nel brano – concezioni ben presenti nell'ideologia del potere imperiale e nella coscienza sociale del II e III sec. d.C., sicché, a ben vedere, il pensiero di Ulpiano riecheggia idee che si erano affermate durante tutto il corso del Principato grazie all'elaborazione non solamente della giurisprudenza, ma anche di storici e letterati, e che continueranno a rappresentare un tema ricorrente pure nella legislazione tardoantica.

terminate persone, se non compete una retribuzione come per gli altri professori, può essere dato un compenso, anche se esso non può essere chiesto giudizialmente, come indica la frase ulpiana (§ 5): *Quaedam enim tametsi honeste accipitur, inhoneste tamen petuntur*»⁶⁴.

Questa ricostruzione appare smentita però dal fatto che, come è stato osservato dal Martini⁶⁵, l'espressione «*mercennariam operam*»⁶⁶, che ricorre nel testo, «vuole dire certamente opera retribuita con una mercede, e tale è quella del *mercennarius*. Perché mai allora Ulpiano avrebbe sentito il bisogno di dire che i filosofi disprezzano l'opera del *mercennarius*, se per tale si intendesse, per dirla in termini moderni, l'operaio comune non qualificato? Il discorso non avrebbe senso! È chiaro dunque che l'espressione '*opera mercennaria*' è molto generica e potrebbe ricomprendere benissimo anche l'attività dei filosofi, qualora essi si facessero corrispondere una mercede, qualora cioè locassero le proprie opere, ciò che invece disprezzano, perché diverrebbero dei semplici *praeceptores* alle dipendenze del *dominus* con il quale avessero concluso il contratto».

Se, quindi, anche i filosofi potevano essere *mercennarii*, cioè prestatori della propria attività (*opera*) verso una mercede⁶⁷, essi avrebbero dovuto godere della tutela *extra ordinem*.

⁶⁴ MASCHI, '*Operae liberales*' cit., 11.

⁶⁵ '*Mercennarius*'. *Contributo allo studio dei rapporti di lavoro in diritto romano*, Milano, 1958, 56.

⁶⁶ Sulla quale v. anche A. BÜRGE, *Der 'mercennarius' und die Lohnarbeit*, in *ZSS*, 107, 1990, 128, le cui considerazioni sono condivise dal RUNDEL, '*Mandatum' zwischen 'utilitas' und 'amicitia'*'. *Perspektiven zur Mandatarhaftung im klassischen römischen Recht*, Münster, 2005, 95, il quale le ritiene fondamentali per una corretta comprensione del testo in esame.

⁶⁷ Così anche COPPOLA, *Cultura e potere* cit., 264 s. nt. 219, la quale, dopo avere sottolineato – sulla scia del DE ROBERTIS, *I rapporti di lavoro* cit., 13 nt. 7 – che il termine '*opera*' ricomprende ogni attività, sia manuale e sia (come nel nostro caso) intellettuale, capace di presentare un'utilità verso i terzi (p. 21 nt. 17), ha rigettato l'idea – avanzata in dottrina [vedila citata da questa autrice nel medesimo luogo, cui adde VISKY, *Geistige Arbeit* cit., 149 e nt. 12, WALDSTEIN, '*Operae libertorum*' cit., 306 nt. 25 e M. J. SCHERMAIER, *Ulpian als "wahrer Philosoph"*. *Notizen zum Selbstverständnis eines römischen Juristen*, in '*Ars boni et aequi*'. *Festschrift für Wolfgang Waldstein zum 65. Geburtstag* (herausgegeben von M. J. SCHERMAIER, Z. VÉGH), Stuttgart, 1993, 314 e nt. 74] – che Ulpiano facesse riferimento alla richiesta giudiziale dell'*honorarium*, anziché della *merces* [che andrebbe intesa come sinonimo appunto di *honorarium*: così anche M. J. GARCÍA GARRIDO, *Recensione di G. Coppola, Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano (Milano 1994)*, in *Iura*, 45, 1994, 133], anche per i filosofi. Cfr. K. DE LA DURANTAYE, *The Origins of the Protection of Literary Authorship in Ancient Rome*, in *Boston University International Law Journal*, 25, 2007, 97, secondo cui Ulpiano «because he had recourse to explanations beyond ones relating to honor, he raised the supplementary point that philosophers would of necessity see monetary rewards for their efforts as beneath their dignity».

Infine, in D. 50.13.1.6 Ulpiano, servendosi ancora del termine di raffronto dei *professores*, precisa che anche per i *magistri ludi litterarii*, benché non fossero professori, tuttavia fu pure in uso *ius dicere* (*Ludi ... dicatur*), e così inoltre per i *librarii*, i *notarii*, i *calculatores* ed i *tabularii* (*iam ... tabulariis*).

Il testo ci rende noto che la possibilità di servirsi della *cognitio extra ordinem* venne data anche ad altre categorie di soggetti, quali i *magistri ludi litterarii*, i *librarii*, i *notarii*, i *calculatores* ed i *tabularii*, nei cui confronti, però, il ricorso alla tutela *extra ordinem* è considerato da Ulpiano come «*usurpatum*» (*tamen usurpatum est*)⁶⁸, probabilmente perché la loro attività «rimaneva ancora agli occhi del giurista severiano esclusa dai parametri più alti di rilevanza sociale cui apparteneva invece quella dei *professores*. Pur tuttavia ad essa finì per essere equiparata, anche in concomitanza col fatto che l'insegnamento delle materie menzionate nel brano ulpiano era divenuto utile per la preparazione professionale di tecnici che potessero soddisfare le esigenze sempre più pressanti dell'apparato burocratico imperiale»⁶⁹, per il cui corretto funzionamento tutti gli 'specialisti' menzionati nel brano dovevano perciò apparire ad Ulpiano indispensabili⁷⁰.

E, in questo senso, si comprende bene perché gran parte dell'attenzione che la dottrina ha mostrato per il passo in esame sia stata rivolta all'esatta individuazione del tipo di attività svolta dai professionisti elencati da Ulpiano, che sembra forse considerare in maniera un poco diversa e con qualche esitazione i *magistri ludi litterarii*⁷¹, i quali sono comunque posti sullo stesso piano degli altri per il fatto che, a ben vedere, erano tutti «des professionnels de l'écriture»⁷². E, invero, il fatto che il loro prestigio fosse grande in età imperiale «n'a rien d'étonnant dans un monde où l'analphabétisme restait considérable, mais où l'importance sociale de la matière écrite n'a cessé de croître»⁷³.

⁶⁸ Secondo il MAROTTA, '*Multa de iure sanxit*' cit., 145, questo inciso avrebbe il significato di «seppure in via di fatto», mentre per lo SMYSHLIAEV, *La nourrice* cit., 126, di «conformément à l'usage».

⁶⁹ G. COPPOLA, *Sui rapporti tra intellettuali e potere nella tarda antichità*, in *Iura*, 57, 2008-2009, 104 nt. 36.

⁷⁰ Così anche S. CUOMO, *Pappus of Alexandria and the Mathematics of Late Antiquity*, Cambridge, 2000, 36, secondo cui i motivi dell'inclusione dei *librarii*, *notarii* e *calculatores* tra i *professores* ed i *magistri ludi litterarii* «seem to be prestige, utility and recognition of an actual state of things which would be difficult to change (which is probably also a clue to real power of people like *librarii*, *notarii* and *calculatores*)».

⁷¹ Cfr. R. A. KASTER, *Notes on "Primary" and "Secondary" Schools in Late Antiquity*, in *Transactions of the American Philological Association*, 113, 1983, 325.

⁷² MICHEL, *Gratuité* cit., 199 e 203.

⁷³ MICHEL, *Gratuité* cit., 204.

Così, i *magistri ludi litterarii* sono stati identificati con i maestri elementari⁷⁴, il cui lavoro, certamente il più umile e mal pagato tra quelli che avevano ad oggetto l'istruzione dei giovani e sicuramente non equiparabile a quello svolto dai professori⁷⁵, avrebbe avuto tuttavia un uguale riconoscimento giuridico. I *librarii* con gli insegnanti di copisteria⁷⁶, i *notarii* con gli insegnanti di stenografia⁷⁷, i *calculatores* con gli in-

⁷⁴ MASCHI, *'Operae liberales'* cit., 10; MICHEL, *Gratuité* cit., 203; GARCÍA GARRIDO, *Re-censione di G. Coppola, Cultura e potere* cit., 133 s.; SMYSHLIAEV, *La nourrice* cit., 127; COPPOLA, *I 'magistri' e l' 'hospitalitas'*, in *Iura*, 58, 2010, 158. Cfr. FERNÁNDEZ, *'Operae liberales'* cit., 414 s. e ntt. 31-33 (ivi altra letteratura citata).

⁷⁵ In proposito, lo SMYSHLIAEV, *La nourrice* cit., 127 s., osserva che, nonostante i *magistri ludi litterarii* ed i *professores artium liberalium* facessero parte di due universi giuridici e sociali differenti, «leurs revenus et leur auditoire n'étaient pas séparés par des limites infranchissables. En revanche, dans la conscience des Romains, il y avait beaucoup de points communs entre eux ... pour les Romains, ils étaient également des enseignants et participaient donc à l'enseignement des arts libéraux».

⁷⁶ MICHEL, *Gratuité* cit., 203, che li qualifica anche come «scribes professionnels», in ciò seguito dalla MENTXAKA, *Sobre el capítulo 73 de la 'Lex Irnitana'*, in *Labeo*, 38, 1992, 74 e nt. 66, che discorre di «scribae»; COPPOLA, *Cultura e potere* cit., 263 e nt. 213 (ivi altra letteratura citata) e 280; SMYSHLIAEV, *La nourrice* cit., 125.

⁷⁷ COPPOLA, *Cultura e potere* cit., 263 e nt. 214 (ivi altra letteratura citata) e 280 e SMYSHLIAEV, *La nourrice* cit., 125. La JAKAB, *Der letzte Wille eines Sonderlings?*, in *Scritti per il novantesimo compleanno di Matteo Marrone* (a cura di G. D'ANGELO, M. DE SIMONE, M. VARVARO), Torino, 2019, 159, precisa che il *notarius* era «jedoch vor allem ein Stenograph, der in einer untergeordneten Position Bloß vorläufige Notizen über den Inhalt der aufzusetzenden Urkunde festhielt».

segnanti di calcolo⁷⁸ oppure con i contabili⁷⁹ ed i *tabularii* con gli insegnanti della classificazione e conservazione dei documenti⁸⁰.

⁷⁸ COPPOLA, *Cultura e potere* cit., 263 e nt. 215 (ivi altra letteratura citata) e 280; A. BÉRENGER, *Les 'calculatores'*, in *Atti dell'XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina (Roma, 18-24 settembre 1997)*, vol. I, Roma, 1999, 639, 642 s. e nt. 20 e 647, la quale, dedicando un apposito ed approfondito studio a questa categoria di professionisti sulla base dell'esame di diverse fonti epigrafiche, letterarie e giuridiche, dopo avere specificato che si trattava di soggetti che esercitavano una funzione in relazione alle operazioni di numerazione, ha concluso che, in realtà, il prestigio sociale dei *calculatores* dipendeva dalle singole persone che insegnavano tale disciplina e che questi 'specialisti' avevano prima di tutto il compito di trasmettere una tecnica, e non di formare i loro allievi alle arti liberali, trattandosi dunque di un insegnamento – che le fonti epigrafiche non disdegnano di qualificare come *ars*, però intesa non come mestiere, bensì come attitudine – principalmente 'utilitaristico'. Aspetto, quest'ultimo, che è comprovato dall'atteggiamento, presente nella componente 'popolare' della società romana, verso le conoscenze matematiche, considerate da un punto di vista quasi esclusivamente 'pratico'. Cfr., in riferimento a quest'ultima affermazione, E. PALMIERI, 'Mathematici', in *Bollettino della Scuola di Perfezionamento e Specializzazione in Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale dell'Università di Trieste*, 11, 1965, 8 s., il quale ricorda come già prima dell'età imperiale, nella quale le scienze matematiche erano ritenute degne di grande apprezzamento, Cicerone (*De orat.* 1.3.10: *Quis ignorat, ei, qui mathematici vocantur, quanta in obscuritate rerum et quam recondita in arte et multiplices subtilique versentur? Quo tamen in genere ita multi perfecti homines exstiterunt, ut nemo fere studuisse ei scientiae vehementius videatur, quin quod voluerit consecutus sit. Quis musicis, quis huic studio litterarum, quod profitentur ei, qui grammatici vocantur, penitus se dedit, quin omnem illarum artium paene infinitam vim et materiam scientia et cognitione comprehenderit?*) le accostava agli studi filosofici e grammatici e, addirittura, all'arte, mettendo in rilievo l'astrazione, la complessità e la sottigliezza della materia, mentre sarà solo nell'età postclassica che i *mathematici* verranno assimilati agli astrologi, ai maghi ed agli indovini. Ma v. pure N. SIDOLI, *Mathematics Education*, in *A Companion to Ancient Education* (edited by W. M. BLOOMER), Oxford, 2015, 388 s., secondo cui «at the secondary level, although in smaller towns grammarians may have carried out mathematical instruction, in larger cities, at least by the Imperial period, there appear to have been specialized instructors in mathematics, known as geometers».

⁷⁹ Così MICHEL, *Gratuité* cit., 203, secondo cui «le terme synonyme de *tabularii* indique qu'il faut y voir, non des maîtres de calcul, mais des comptables»; SMYSHLIAEV, *La nourrice* cit., 125; S. GÜNTHER, 'Calculatura'. Zur Bedeutung einer verschollenen Wormser Sarkophaginschrift für die Rekonstruktion des mathematischen Bildungsweges in der römischen Antike, in *Berichte zur Archäologie in Rheinhessen und Umgebung*, 6, 2013, 76.

⁸⁰ COPPOLA, *Cultura e potere* cit., 263 e nt. 216, la quale rigetta l'opinione – espressa dall'ELGUERA, 'Locatio operarum' cit., 27 s. e *Situación jurídica de las personas libres* cit., 150 e 155 e ripresa dalla ROMANO, *Il 'collegium scribarum'. Aspetti sociali e giuridici della produzione letteraria tra III e II sec. a.C.*, Napoli, 1990, 71 – secondo cui i Romani avrebbero distinto l'attività dello *scriba* (inteso in senso ampio comprensivo anche del *calculator*, del *notarius* e del *tabularius*) che copiava un'opera determinata per un prezzo prestabilito – nel qual caso avrebbero trovato applicazione i principii della *locatio operis* – da quella di chi copiava libri e veniva pagato a giorni lavoro o per un tempo determinato. In quest'ultimo caso, infatti, avrebbero avuto vigore i principii vigenti a proposito delle *operae liberales* e, in particolare, il regime della *cognitio extra ordinem*, come previsto appunto dal paragrafo in esame. Ma

4. In D. 50.13.1.7 Ulpiano opera invece una frattura con quanto esplicitato nei paragrafi precedenti di cui si è detto, dal momento che esclude categoricamente (*nequaquam*) che, per gli *opifices ceterarum artium* e gli *artifices* (*Sed ... artificibus*), «*quae sunt extra litteras vel notas positae*»⁸¹, il governatore provinciale dovesse «*extra ordinem ius dicere*».

Il giurista – il quale, ricollegando al governatore provinciale l’«*extra ordinem ius dicere*» (*nequaquam extra ordinem ius dicere praeses debet*), ribadiva quanto affermato in D. 50.13.1.1 (*extra ordinem ius dici debet*), fuggendo così ogni dubbio in ordine al fatto che egli, pur utilizzando l’espressione «*ius dicere*», si riferisse certamente alla *cognitio extra ordinem* – è chiaro nell’affermare che non soltanto gli *opifices*, ma anche gli altri *artifices*, che non fossero ovviamente *librarii*, *notarii*, *calculatores* e *tabularii* (i quali, come si è appena visto, potevano giovare della *cognitio extra ordinem*), non potevano servirsi di tale processo, sicché è da supporre che «architetti, agrimensori, pittori, scultori e quanti altri esplicassero attività tecnico-artistiche si trovassero, al pari di qualsiasi altro lavoratore, a dover ottenere in caso di contestazione quanto loro fosse dovuto avvalendosi degli ordinari mezzi processuali, con tutte le limitazioni e gli inconvenienti che questi presentavano»⁸², cioè del processo formulare⁸³.

Pertanto, il quadro fornitoci da Ulpiano delle categorie di soggetti ai quali era concessa la tutela cognitoria permette di concludere⁸⁴ che le attività tecniche

questa conclusione è frutto di un travisamento del testo, nel quale Ulpiano faceva riferimento a *librarii*, *notarii*, *calculatores* e *tabularii* in quanto insegnanti della loro disciplina, e non certo quali soggetti esercitanti le loro professioni, i quali, se impiegati presso un privato, per il pagamento di quanto loro dovuto avrebbero fatto ricorso al processo formulare, se invece impiegati pubblici, in quanto regolarmente salariati, avrebbero potuto anch’essi avvalersi della *cognitio extra ordinem*. Lo SMYSHLIAEV, *La nourrice* cit., 125, ritiene che i *tabularii* fossero «*teneurs de livres*».

⁸¹ Sul significato di tale frase v. Michel, *Gratuité* cit., 199 e 203; MAROTTA, ‘*Multa de iure sanxit*’ cit., 145; WACKE, *Die Anerkennung der Medizin* cit., 405, secondo cui Ulpiano traccia «*eine klare Grenze zwischen höheren geistigen und rein manuellen Berufen, „welche mit Buchstaben und Schrift nichts zu tun haben“*» (*quae sunt extra litteras vel notas positae*).

⁸² COPPOLA, *Cultura e potere* cit., 279. Cfr. R. MARTINI, *Recensione di G. Coppola, Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano* (Milano 1994), in *SDHI*, 63, 1997, 571, secondo cui questa autrice avrebbe dedotto quanto riportato nel testo «*un po’ velocemente*».

⁸³ Così anche DE ROBERTIS, *I rapporti di lavoro* cit., 185; WACKE, *Die Anerkennung der Medizin* cit., 404; SMYSHLIAEV, *La nourrice* cit., 118. Secondo il MASCHI, ‘*Operae liberales*’ cit., 11, il fatto che Ulpiano escludesse la competenza *extra ordinem* del *praeses provinciae* per i compensi richiesti da *artifices* ed *opifices* non vuol dire che per le attività di questi lavoratori «mancasse un regolamento giuridico. Anzi esse rientrano nell’ordinamento giuridico tradizionale e valgono per esse a seconda dei casi, le singole figure contrattuali, in particolare la locazione, la società e quella figura contrattuale, tanto passibile di vasto contenuto, che è la *stipulatio*».

⁸⁴ COPPOLA, *Cultura e potere* cit., 279 s.

vennero equiparate agli *studia liberalia* solo laddove esse avessero assunto una rilevanza sociale, ciò che era accaduto per i medici (la cui posizione, come si evince dal più sopra esaminato D. 50.13.1.1, era stata equiparata a quella degli insegnanti superiori) e per i *librarii*, i *notarii*, i *calculatores* ed i *tabularii* (al cui ruolo di insegnanti di discipline specialistiche ritenute necessarie per un efficiente funzionamento dell'amministrazione imperiale, come si è già evidenziato in sede di esame di D. 50.13.1.6, si attribuiva una grande importanza legata appunto alle necessità burocratiche dello Stato), ma non anche per tutti gli altri *artifices*, la cui posizione non era diversa da quella di un qualunque *opifex*⁸⁵, venendo così questi due generi di lavoratori considerati di livello inferiore, in quanto «les 'ouvriers' (*opifices*) et les artisans qualifiés (*artifices*) pratiquent 'des métiers vils' ou 'sordides' (*artes sordidae*)»⁸⁶.

Ora, poiché D. 50.13.1.8 era immediatamente successivo a D. 50.13.1.7, Ulpiano, proprio laddove richiamava il parallelismo con le retribuzioni dei *professores* al fine di acclarare che, come quelle dei *medici* (D. 50.13.1.1), dei *philosophi-professores* (D. 50.13.1.4) e dei *magistri ludi litterarii* (D. 50.13.1.6), 'anche' quelle dei *comites* fossero tutelate giudizialmente tramite la *cognitio extra ordinem* (*idem iuris est, quod in professoribus placet*), intese evitare, a mio avviso, che si potesse ritenere che pure le retribuzioni dei *comites*, al pari di quelle degli *opifices* e degli *artifices* di cui aveva discusso subito prima nel paragrafo immediatamente precedente, trovassero la loro tutela giudiziaria nel processo dell'*ordo*.

E quanto ciò sia vero mi sembra comprovato dalla congiunzione avversativa «*Sed*», che, posta all'inizio di tale frammento (*Sed et si comites salarium petant*), aveva appunto la funzione di escludere decisamente che quanto affermato dallo stesso Ulpiano nel paragrafo precedente a proposito degli *opifices* e degli *artifices* potesse valere anche per i *comites*, aprendo così la strada alla logicamente conseguente affermazione finale «*idem iuris est, quod in professoribus placet*».

⁸⁵ In proposito, il DE ROBERTIS, *I rapporti di lavoro* cit., 11 s., sottolinea che, astrattamente, il termine '*artifex*' sembra designare, al pari del corrispondente greco '*τεχνίτης*', tanto il lavoratore qualificato quanto il lavoratore nel suo valore come tale. E, tuttavia, l'endiadi frequente in cui lo troviamo con *opifex*, come appunto nel testo in esame, induce ragionevolmente a dubitare che possa da solo rendere il termine odierno di cui si tratta, rispetto al quale peraltro è destituito completamente del contenuto ideologico di forza consapevole e di fierezza che caratterizza appunto il concetto odierno di 'lavoratore'. Ma v. pure, più recentemente, C. PENNACCHIO, *Il 'servus diaetarius': un lavoratore specializzato?*, in *Labeo*, 47, 2001, 106 e nt. 9 (ivi altre fonti citate), secondo la quale non vi è alcun dubbio che gli «*artifices*» menzionati in PS. 3.6.58 (*Domo cum omni iure suo sicut instructa est legata urbana familia, item artifices et vestiarii et zetarii et aquarii itidem domui servientes legato cedunt*) insieme ai «*vestiarii*», agli «*zetarii*» ed agli «*aquarii*» fossero, al pari di questi, lavoratori specializzati.

⁸⁶ SMYSHLIAEV, *La nourrice* cit., 118.